

Roma - Cefalù, lì 12 gennaio 2024

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**
pec: va@PEC.mite.gov.it

e p.c. **MINISTERO DELLA CULTURA
- SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR**
pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: *Procedura di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 d.lgs 152/2006 avviata con istanza del 7.4.2022, relativa al progetto presentato da **AM Energie Rinnovabili s.r.l.** per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato “Serra del Vento”, per una potenza complessiva pari a 20 MW e opere connesse, da realizzarsi nei Comuni di Gangi e Bompietro (PA) - Istanza di cui alla nota prot. n. 003-0000123-GEN/2022 del 07/04/2022 - **Codice Procedura M.A.S.E ID 8309 del 20.4.2022 – Parere istruttorio Ministero della Cultura in data 18.12.2023.***

Scrivo la presente in nome, per conto e nell'interesse della società AM Energie Rinnovabili s.r.l., avendone ricevuto espresso incarico con riferimento alla procedura in oggetto, per significare quanto di seguito.

I. Come già evidenziato con nota in data 24.1.2023, la scrivente società, con istanza presentata in data 20.4.2022, ha dato avvio al procedimento inteso alla valutazione d'impatto ambientale relativa al progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico, denominato “Serra del Vento”, per una potenza complessiva di immissione in rete pari a 20,0 MW e opere connesse, da realizzarsi nei Comuni di Gangi e Bompietro.

In data 4.11.2022, con nota prot. n. 5311-P, il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR richiedeva valutazioni alla Regione Siciliana, Soprintendenza BBCCAA di Palermo, relativamente al progetto specificato in oggetto, finalizzate alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale.

A seguito di istanza di accesso ex artt. 22 segg. della legge n. 241 del 1990 presentata in data 14.12.2022, l'odierna scrivente otteneva l'ostensione della nota prot. n. 22272 del 25.11.2022 del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana. Con detta nota, la Regione Siciliana - Servizio Soprintendenza

BB.CC.AA. di Palermo esprimeva *parere favorevole* alla realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, seppur condizionato ad un suo complessivo ridimensionamento [per un preteso, ma insussistente, impatto cumulativo con un adiacente impianto "*in corso di autorizzazione*" (*sic!*)¹, **trascurando il fatto – sostanziale - che, se sarà autorizzato, l'impianto non potrà essere realizzato prima di 8/10 anni, in quanto, ad oggi, è ancora in fase di progettazione la rete in AAT Terna - 380 kV - sulla quale è previsto dalla STMG ottenuta da Alta Capital 8 che l'energia prodotta venga recapitata; naturalmente, previa realizzazione della Nuova Stazione di trasformazione Terna ancora, anch'essa, in fase di progettazione e di definitiva localizzazione** (infatti "*la Soluzione Tecnica contiene l'indicazione di collegamento ad una nuova Sottostazione in AT 380kV da collegarsi alla futura linea elettrica a 380kV Ciminna-Chiaramonte Gulfi, oggi definita nel Comune di Calascibetta.*")² e alla realizzazione di opere di mitigazione e di sorveglianza in corso d'opera.

Presane visione, l'odierna scrivente ha potuto apprendere che, con detta nota, il Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana prescriveva la NON ALLOCAZIONE di pannelli fotovoltaici nelle aree progettuali "D" ed "F", "al fine di evitare l'impatto cumulativo con l'impianto adiacente in fase di approvazione".

2.a. Con diffida in data 16.3.2023, inviata a mezzo pec all'amministrazione procedente, l'odierna istante evidenziava che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 23, comma 3, e dell'art. 25, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, tutti i termini ivi previsti sono **perentori**, anche per la P.A.

Con pec in data 4.7.2023, l'odierna esponente chiedeva formalmente l'attivazione del potere sostitutivo, assegnato al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile.

Da ultimo, con pec in data 16.11.2023, l'odierna deducente - nel confermare quanto già esplicitato il 4 luglio 2023 e preso atto del fatto che nessun potere sostitutivo, pur previsto per legge, era stato attivato; preso atto, infine, del fatto che nessuno dei soggetti destinatari aveva riscontrato la suindicata comunicazione e che, pertanto, nulla era cambiato riguardo all'inerzia della Commissione e di ogni altro soggetto che avrebbe dovuto, istituzionalmente, esprimersi e far proseguire la pratica, chiudendo la fase di sua

¹ In questo contesto, occorre infatti tener presente che, con istanza in data 21.7.2021, Alta Capital 8 s.r.l. ha richiesto il rilascio di un provvedimento autorizzativo unico regionale (P.A.U.R.), per la realizzazione di un impianto Agrivoltaico Integrato Ecocompatibile di potenza di 60 MWp e delle opere accessorie necessarie alla costruzione e all'esercizio, da realizzarsi nel Comune di Gangi (PA).

² È chiaro, pertanto, che i tempi effettivi di realizzazione e di concreta funzionalità della relativa iniziativa imprenditoriale sono lunghissimi (come detto nel testo, si aggirano intorno agli 8/10 anni).

Perciò, ad Alta Capital 8, pur essendo munita di STMG, l'amministrazione procedente non potrà rilasciare un titolo abilitativo che, per sua natura, è destinato ad autorizzare la realizzazione di opere (quelle dell'impianto e quelle connesse) di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

competenza - sollecitava la conclusione dell'iter con l'emissione del dovuto parere di V.I.A. (essendo trascorsi più di 16 mesi dalla presentazione dell'istanza di V.I.A.!).

Seguivano la notifica e il deposito di un ricorso ex art. 117 c.p.a. in data 11.12.2023, innanzi al T.A.R. Sicilia, Palermo, rubricato al n.R.G. 1879/2023 e in attesa della fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

Finalmente, solo in data 18.12.2023, il Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR, rendeva il parere istruttorio di propria competenza, interrompendo l'inerzia procedimentale.

Orbene, ad avviso della scrivente, il parere istruttorio del Ministero della Cultura richiamato nell'oggetto della presente - come già la nota del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana - **si espone ad alcuni rilievi che verranno esposti nel prosieguo, non senza aver prima offerto un quadro della disciplina normativa che più rileva nella fattispecie.**

2.b. Non senza aver prima osservato che la tardività del suddetto parere istruttorio lo dequota da "vincolante" a meramente "obbligatorio", con la conseguenza che l'amministrazione precedente, pur avendo il dovere di tenerne comunque conto, è assolutamente libera nella ponderazione comparativa dei diversi interessi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2020, n. 4765; *idem*, 29 marzo 2021, n. 2640; 7 aprile 2022, n. 2584; Cons. Stato, sez. IV, 8 novembre 2022 n. 9798; Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2022 n. 563; Cons. Stato, sez. IV, 29 marzo 2021 n. 2640; ed ancora: T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 19 febbraio 2021, n. 313; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 12 aprile 2021, n. 754), mentre per un altro filone giurisprudenziale - di cui sono espressione la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8610 del 2023 e la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, n. 1429 dell'11.12.2023 - **il parere istruttorio del Ministero della Cultura reso tardivamente è viceversa da considerare del tutto inefficace (inefficace!).**

Perciò, anche nella fattispecie in esame, aderendo a questo secondo filone giurisprudenziale, il parere istruttorio del MiC in data 18.12.2023 sarebbe *tamquam non esset!*

2.c. Inoltre, occorre ancora osservare, in proposito - e per ora sempre in termini generali -, che, il dissenso qualificato, manifestato dall'autorità preposta alla tutela di interessi sensibili - tra cui quelli paesaggistici - **non** comporta automaticamente la devoluzione del processo decisionale al Consiglio dei Ministri - come avveniva in base al regime previgente (dove era l'amministrazione precedente a doversi attivare per superare il dissenso *rimettendo* la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri; n.d.r.) -, ma **forma unicamente oggetto della valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse** dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, preordinata all'adozione della determinazione conclusiva, che *potrà* poi essere (eventualmente, e perciò **non** "dovrà" essere) oggetto di *opposizione* dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri *da parte dell'autorità dissenziente, preposta alla tutela di interessi sensibili* (così, da ultimo, T.A.R. Campania, Salerno, sentenza n. 1556 del 26 giugno 2023).

In questo senso, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, n. 11870/2022 aveva già osservato che il parere negativo opposto da una delle amministrazioni partecipanti, ancorché tenuta a manifestare un parere vincolante, non può produrre l'effetto di impedire la prosecuzione del procedimento, svolgendo semplicemente la funzione di

rappresentazione degli interessi di cui detta amministrazione è portatrice, comunque rimessi alla valutazione discrezionale finale dell'autorità decidente, la quale rimane libera di recepire o meno quanto osservato nel parere (cfr. anche **Cass., sez. un.**, 1° febbraio 2021, n. 2155). Al riguardo, si veda, altresì, in termini, anche **Cons. Stato, sez. VI**, con sentenza n. 8167/2022.

2.d. Ma un simile approccio ermeneutico risulta anche corroborato dal trend legislativo invalso in sede di disciplina della transizione ecologica e dell'accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico, laddove, all'art. 30, comma 2, del D.L. n. 77/2021 (Governance del PNRR), si è prevista, con specifico riferimento ai procedimenti abilitativi in Conferenza di servizi relativi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, una sostanziale compressione delle prerogative interdittive esercitabili dall'autorità statale preposta alla tutela paesaggistica. «È pertanto di tutta evidenza la volontà del legislatore statale di creare un comune quadro normativo di riferimento, nella certezza che soltanto in tal modo la politica energetica – che pure rientra tra le materie di legislazione concorrente – potrà seguire un indirizzo coerente con i sopra descritti obiettivi comunitari di decarbonizzazione e di neutralità climatica. Obiettivi che – è appena il caso di aggiungere – lungi dall'essere semplici prospettive *de iure condendo*, si traducono invece in prescrizioni immediatamente precettive per il legislatore statale e regionale, tenuto conto della primazia (*primauté*) del diritto eurounitario, e della conseguente necessità di osservanza dei relativi obblighi da parte degli attori nazionali e regionali (artt. 11- 117 co. 1 Cost.)» (**T.A.R. Puglia – Lecce, Sezione II**, 4 novembre 2022, n. 1750).

Tutto ciò, dunque, a ripudio del propugnato dogma della primarietà assoluta degli interessi sensibili, segnatamente di ordine paesaggistico, e della speculare recessività assoluta degli altri interessi con essi potenzialmente confliggenti, vieppiù, allorquando questi ultimi ricevano dall'ordinamento un livello di valorizzazione e protezione non inferiore rispetto ai primi.

Appare significativo, in particolare, specie ai fini della valutazione del progetto che ne occupa, il richiamo contenuto nella citata sentenza del T.A.R. Salerno, al parere favorevole di VIA, ove si evidenzia che i profili di compatibilità paesaggistico-archeologica dell'intervento col contesto territoriale di riferimento erano stati analiticamente illustrati in sede di ricognizione dello Studio di impatto ambientale elaborato dalla proponente: “Le superfici destinate a produzione, conversione, stoccaggio e trasporto delle energie rinnovabili sono destinate rapidamente a crescere, al punto da divenire un utilizzo piuttosto comune delle terre già nel prossimo futuro. Con riferimento a tale tendenza evolutiva, si rappresenta che, con la moltiplicazione dei grandi impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, è andata via via delineandosi una nuova forma di paesaggio definibile come “paesaggio energetico” (i.e. Energy landscapes) identificato con il neologismo “Energyscapes”, che integra l'insieme delle combinazioni spazio-temporali della domanda e dell'offerta energetica all'interno di un paesaggio”.

3.a. Come accennato al superiore punto *sub 1* e come si dirà ai successivi punti *sub 5* e *6*, il MiC subordinerebbe la realizzabilità dell'impianto ad sostanziale

ridimensionamento, per un preteso, ma insussistente, impatto cumulativo con un adiacente impianto **“in corso di autorizzazione (sic!)”**, trascurando il fatto -sostanziale- che, se sarà autorizzato, l'impianto non potrà essere realizzato prima di 8/10 anni, in quanto, ad oggi, è ancora in fase di progettazione la rete in AAT Terna - 380 kV - sulla quale è previsto dalla STMG ottenuta da Alta Capital 8 che l'energia prodotta venga recapitata; naturalmente, previa realizzazione della Nuova Stazione di trasformazione Terna ancora, anch'essa, in fase di progettazione e di definitiva localizzazione (*infatti “la Soluzione Tecnica contiene l'indicazione di collegamento ad una nuova Sottostazione in AT 380kV da collegarsi alla futura linea elettrica a 380kV Ciminna-Chiaramonte Gulfi, oggi definita nel Comune di Calascibetta.”*)

Ebbene, anche su questo punto, il parere del MiC del 18.12.2023 è del tutto erroneo ed illegittimo.

3.b. Ora occorre premettere che la principale norma di riferimento in materia di impatti cumulativi è quella di cui al **comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 28 del 2011**, che dispone che, al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, da localizzare nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale; si è così assegnata alla valutazione d'impatto ambientale un ruolo di coordinamento che il già citato D.Lgs. n. 152/2006 non le assegnava pienamente.

Secondo le **Linee Guida Nazionali** (cfr. **paragrafo 17 e Allegato IV, punto 3.1 del DM 10 settembre 2010**), *“Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazioni.*

Tutti i riferimenti normativi richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale ad ampio raggio, coinvolgendo aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza, non solo reale ma anche prevista di altri impianti di produzione di energia per lo sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Le Linee Guida sono vincolanti nei confronti delle Regioni - anche di quello a statuto speciale - in virtù del fatto che esse costituiscono “necessaria integrazione delle previsioni contenute nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003” (sentenza **Corte Cost. n. 275 del 2012**) e che sono state adottate, in ragione degli ambiti materiali che vengono in rilievo, in sede di Conferenza unificata e quindi nel rispetto del *principio di leale collaborazione* tra Stato e Regioni (sentenza **Corte Cost. n. 308 del 2011**). Pertanto, la *“ponderazione concertata”*³ imposta dal comma 10 dell'art. 12 del d.lgs. n.

³ La scelta di adottare le Linee Guida in Conferenza Unificata va ricondotta allo *schema della cd. chiamata in sussidiarietà*.

Il legislatore statale, in questo caso, ha previsto una **specifico forma di leale collaborazione**, che non è semplicemente “forte” (l'intesa) ma è addirittura “fortissima”, dal momento che non si parla di atto statale emanato per l'appunto “di intesa” con Regioni ed enti locali, ma di un vero

387 del 2003, ai fini del bilanciamento fra esigenze connesse alla produzione di energia ed interessi ambientali (sentenza Corte Cost. n. 192 del 2011) assegna alle predette Linee Guida lo stesso carattere di “*principi fondamentali*” delle norme dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

4.a. Tanto precisato in ordine alla *natura* e al *rango* che, nell’attuale contesto ordinamentale, vanno riconosciuti alle Linee Guida nazionali, occorre ora richiamare l’attenzione sul criterio “**criterio cronologico**”, stabilito dall’art. 14.3 di dette linee guida;

Detto criterio viene letteralmente riferito dal suddetto art. 14.3 alla data di **presentazione dell’istanza di autorizzazione unica**. Il **comma 3 dell’art. 14** (“*Avvio e svolgimento del procedimento unico*”) delle L.G.N. dispone, infatti, che “**Il procedimento viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento**”;

Tuttavia, proprio il **criterio di priorità cronologica** enucleato dal suddetto articolo, come si evince anche dalla **giurisprudenza amministrativa**, non può non avere dei riflessi **sia sull’ordine** in cui devono essere presi in considerazione ed esaminati i vari progetti, **ai fini della valutazione di impatto ambientale, sia sulla relativa determinazione.**

4.b. Dunque, gli artt. 21 e seguenti del D.Lgs. n. 153 del 2006, l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28 del 2011 e le Linee Guida Nazionali, al Paragrafo 17 e all’Allegato 4 (punto 3.1.), impongono che la valutazione vada effettuata in termini cumulativi, proprio al fine di evitare un’elusione della normativa di riferimento, di derivazione comunitaria, rispetto a:

- a. impianti in esercizio,**
- b. impianti per i quali è stata già rilasciata l’autorizzazione unica (ovvero si è conclusa una delle procedure abilitative semplificate previste dalla normativa vigente), ma non ancora realizzati;**

e proprio atto «**congiuntamente elaborato**» (adottato sì “in Conferenza”, ma sia pure su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico).

L’affermata natura *regolamentare* delle Linee Guida mal si concilierebbe con la riserva di competenza regolamentare alle Regioni nelle materia di potestà concorrente. Proprio per escludere la violazione dell’art. 117, Cost. è stato necessario ricondurre l’adozione delle Linee Guida al meccanismo della cd. *chiamata in sussidiarietà*, secondo lo schema delineato dalla Corte costituzionale nella **sentenza n. 303 del 2003**, che consente allo Stato di esercitare funzioni amministrative (regolamentari) in materia di competenza regionale per rispondere a **superiori esigenze di unitarietà**, a patto che sia garantito il rispetto del **principio di leale collaborazione** mediante adeguate forme: nel caso di specie, non semplicemente l’*intesa*, un atto “*congiuntamente elaborato*” - dunque sin dalla sua fase genetica - tra tutti i diversi livelli di governo coinvolti (Stato, Regioni ed enti locali).

La Corte costituzionale (**sent. n. 11/2014**) ha pertanto chiarito il valore di *norma interposta* delle L.G.N., la cui violazione determina un’**indiretta lesione della legge statale di principio** (il d.l.vo n. 387/2003), segnando, conseguentemente, il contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost. che individua il riparto della potestà legislativa di Stato e Regioni nelle materie cd. “*concorrenti*”.

c. **impianti per i quali i procedimenti siano ancora in corso.**

In tal senso, si vedano T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, n. 1404/2014 e n. 3207/2016; T.A.R. Puglia, Bari, n. 1686/2012; Cons. Stato, Sez. Quinta, 21 aprile 2016, n. 1583.

4.c. In ogni caso, il **criterio di priorità cronologica non può essere inteso ed essere applicato alla stregua di una prelazione**: detto criterio attribuisce una prevalenza nell'ordine in cui devono essere esaminate le diverse istanze di valutazione di impatto ambientale, ma non una preferenza che condiziona lo sviluppo e l'esito di tale procedimento: in altre parole, tale criterio non opera come se si trattasse del gioco del "rubabandiera"! **Esso, semplicemente, indica e suggerisce un ordine nell'esame delle istanze presentate, una volta che queste siano state considerate procedibili, perché accompagnate dai documenti costituenti il contenuto minimo di tali istanze**, ai sensi dell'art. 13 delle linee guida nazionali ex DM 10 settembre 2010.

Proprio al fine di evitare che ogni singolo procedimento di valutazione di impatto ambientale non conduca ad esiti contraddittori con quelli di procedimenti afferenti ad impianti contermini, è necessario che l'amministrazione procedente possa disporre di un base comune e condivisa di informazioni (veritiere e non falsate!) che comprenda, come detto, 1) il complesso dei progetti realizzati, 2) quelli già muniti del provvedimento di autorizzazione unica, nonché 3) quelli in corso di valutazione.

5.a. Ora, nel caso in esame, si è già avuto modo di compulsare il Verbale della Conferenza di Servizi del 5.10.2022 (rif. procedura n. 1597), relativo al progetto della già citata società Alta Capital 8 s.r.l., rilevando, anche dai pareri endoprocedimentali (alcuni dei quali negativi) emessi dagli Enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio unico regionale avviato da detta società con istanza del 21.7.2021, che, in realtà, **il progetto de quo non si trova affatto "in fase avanzata di autorizzazione", come sostenuto dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana!!!**

5.b. Ebbene, tale erronea locuzione accompagna la descrizione dello stato del procedimento afferente all'impianto della suddetta società anche in seno al parere istruttorio infine reso dal Ministero della Cultura in data 18.12.2023!

Orbene, è francamente intollerabile che il Ministero della Cultura - pur avendo interrotto la propria condotta inerte (tardivamente, però, con le conseguenze che si sono già indicate al superiore punto 2.b.) - reiteri pigramente nei propri provvedimenti narrazioni in cui figurano concetti che ormai non corrispondono più alla realtà dei fatti!!

Insomma, il Ministero della Cultura, da una condotta inerte - che gli ha impedito per mesi e mesi l'elaborazione e l'adozione dei provvedimenti di propria competenza - è passato ad un'inerzia acritica, propria di chi non si prende la briga di verificare come realmente i fatti stiano!

Più in particolare, a pag. 8 del Verbale della Prima Conferenza dei Servizi Istruttoria del 5.10.2022 - afferente alla suddetta istanza di P.A.U.R., presentata da **Alta Capital 8 s.r.l.** in relazione al progetto per la "*Realizzazione di un impianto Agrivoltaico*

Integrato Ecocompatibile di potenza di 60 MWp e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel Comune di Ganci (PA) in C.da Rolica”; in particolare - si legge che: “Il progetto presentato in uno all’istanza P.A.U.R. contiene un’ipotesi di connessione e sottostazione elettrica attualmente come le altre al vaglio del tavolo tecnico stesso al fine dell’approvazione di TERNA S.p.A. ed emissione del progetto benestariato. Resta onere del Proponente - come previsto dal TICA - introdurre nel proprio progetto il progetto benestariato da TERNA S.p.A. per l’acquisizione di tutti i pareri necessari alla costruzione e all’esercizio in ambito P.A.U.R. da volturare alla stessa TERNA S.p.A.”.

5.c. Ora, quella situazione non è evoluta positivamente ed è tuttora allo stallo! (vedasi quanto riportato nel Verbale della C.d.S. del 31/10/2023...)

Perchè mai si debba continuare a definire quel progetto “in avanzato stato autorizzativo” proprio non è dato di comprenderlo!

E di tanto si è reso conto la stessa società Alta Capital, la quale ha apportato a quel progetto modifiche sostanziali (ed è la stessa società proponente a considerarle tali!!!); è certo che, in ogni caso, - per tipologia - le modifiche sostanziali possono riguardare anche le opere di connessione, necessitando - qualora l’A.U. fosse già stata rilasciata - di una nuova istanza di autorizzazione unica; diversamente - ove non sostanziali - basterebbe una CILA).

E tutto ciò dovrebbe (rectius: DEVE!) determinare una postergazione di Alta Capital nell’esame dei vari progetti; e ciò, proprio in ossequio al criterio di priorità cronologica!

5.d. Invero, in questo contesto, il progetto di Alta Capital 8 s.r.l. risulta essere in una situazione di stallo amministrativo difficilmente superabile, ove si consideri che l’impianto di Alta Capital 8 s.r.l. dovrebbe recapitare l’energia elettrica in una stazione di alta tensione a 380 kW che ancora non risulta progettata, di talchè l’infrastruttura (la rete elettrica) sarà realizzata, verosimilmente, non prima di 7/8 anni!!!

5.e. Al contrario, l’iniziativa presentata da AM Energie Rinnovabili srl (procedura MiTE 8309/2022) è di pronta realizzazione, in quanto è già munita di STMG, con recapito dell’energia nella Stazione elettrica Terna “Serra del Vento”, ove già la stessa ditta ha uno stallo in esercizio a servizio dell’impianto eolico recentemente realizzato.

Perciò, l’esistente rete di trasporto dell’energia sarà condivisa tra quei due impianti.

Più in particolare, si tratta di 12 km di cavidotto, che sono già stati autorizzati e realizzati per veicolare l’energia elettrica dell’impianto eolico e sono già stati abbondantemente calcolati per un’ulteriore impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

Lo abbiamo detto. Lo ripetiamo: non ci sarà la posa di un solo metro in più di cavidotti interrati.

Parimenti si dica per la sottostazione, che non dovrà essere realizzata *ex novo*: il cavidotto, infatti, si collega alla esistente sottostazione di trasformazione utente, nei pressi della Stazione Elettrica Terna (SE) “Serra del Vento”, nella contrada “Cugno Cavallo”.

Più in generale e comunque, **non** è prevista la realizzazione di nuove opere edilizie.

Il tutto, come da puntuale descrizione che si rinviene al punto 3 (“LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO”) della SINTESI NON TECNICA, costituente parte integrante degli allegati che accompagnano l’istanza di V.I.A.

Pertanto, in definitiva, la condizione alla quale il MiC subordina la realizzabilità dell’impianto - secondo cui <<nelle aree D e F non dovrebbero essere posti pannelli per evitare l’impatto cumulativo con l’impianto adiacente in fase di approvazione>> - è assolutamente inaccettabile, perché del tutto erronea ed illegittima.

Peraltro - *last but not least* - si sottolinea che il Comune di Calascibetta ha già espresso **parere sfavorevole** rispetto all’impianto di Alta Capital (più precisamente alla localizzazione della S.E.; e ciò con nota del 08/11/2023, con cui nega, per l’appunto, l’autorizzazione alla realizzazione della Sottostazione Terna come localizzata nel progetto)!

6. Il parere istruttorio del MiC subordina la realizzazione dell’impianto agri-fotovoltaico in questione alla condizione che anche l’area “E” <<*non venga interessata da pannelli, in quanto area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 lett. "c" del D.Igs. 42/04 - "i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" (Vallone Lettiga e Vallone della Menta Rolica)>>.*

Orbene, in sintesi: **a)** l’impluvio cui fa riferimento il MiC non è un corso d’acqua.

E, d’altronde, **b)** l’Autorità di Bacino ha già espresso il proprio parere favorevole.

Più precisamente, l’odierna esponente ha ottenuto l’autorizzazione idraulica n. 16124 in data 28 giugno 2023. Con tale autorizzazione, l’Ente preposto ai “Pareri e autorizzazioni ambientali – demanio Idrico Fluviale e polizia idraulica”, ovvero l’Autorità di Bacino, ha accertato l’assenza di interferenze ostative tra il reticolo idrografico⁴ esistente e il progetto presentato.

In data 10 maggio 2023, con nota prot. n. 11396, l’Autorità di Bacino ha inviato formale richiesta di integrazione documentale alla AM Energie Rinnovabili, in quanto aveva rilevato la non presenza tra gli allegati all’istanza della “relazione sulle interferenze dell’opera da realizzare con il reticolo idrografico e sulle modalità di risoluzione delle stesse, anche attraverso monografie dei corsi d’acqua e/o impluvi nelle quali rappresentare planimetria e sezione, in scala adeguata, dalla quale si evinca la posizione delle opere rispetto all’alveo e alle fasce di pertinenza di cui all’art. 96 comma f) del regio Decreto n. 523/1904, da individuare sulla base di quanto disposto dal DSG di questa Autorità n. 187 del 23 giugno 2022”. Il comma f) dell’art 96 sopra citato dispone

⁴ Intendendosi per “reticolo idrografico l’insieme di canali di deflusso di diversa natura (fiumi, torrenti, e corsi d’acqua in generale), dimensione e portata che solca il territorio del bacino idrografico e ne drena le acque superficiali, aventi quindi natura di corso d’acqua pubblica e per i quali è possibile identificare a monte un bacino di alimentazione di sufficiente estensione, indipendentemente dalla iscrizione di tali corsi d’acqua negli elenchi ufficiali delle acque pubbliche e/o mappe catastali”.

che “sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri 4 per le piantagioni e lo smovimento del terreno e **di metri 10 per le fabbriche e per gli scavi**”.

A seguito di tale richiesta, la società AM Energie Rinnovabili ha presentato i seguenti documenti:

- RS06REL0020A0 Relazione Idraulica e di compatibilità geomorfologica ed idraulica;
- RS06EPD0009I1 Carta dei dissesti;
- RS06EPD0010I1 Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico;
- RS06EPD0036A0 Planimetria e tipici interferenze idrauliche;
- RS06EPD0037A0 Planimetria e sezioni idrauliche delle linee d’acqua in condizione di piena ordinaria;
- RS06EPD0038A0 Carta della pericolosità e del rischio idraulico.

In particolare, **la tavola RS06EPD0037A0 dimostra, per ogni linea d’acqua in prossimità delle strutture dei tracker, la verifica della fascia di rispetto di metri 10 dagli argini.**

Tali documenti integrativi sono stati acquisiti dall’Autorità competente con prot. 15708 del 22 giugno 2023.

Proprio a seguito di tale integrazione, l’Autorità di Bacino ha preso atto che “l’unica interferenza tra cavidotto e linee d’acqua presenti nel progetto avviene con **un impluvio secondario privo di nome che scorre su aree demaniali e non risulta inserito in alcun elenco di acque pubbliche**”. Pertanto, **considerato che le integrazioni contemplano il rispetto dei 10 metri dall’argine di tale impluvio, ha rilasciato parere favorevole.** L’impluvio è classificabile come linea d’acqua non censita e in aggiunta a sponde incerte.

Come stabilito dal DSG n. 119/2022, in tale caso, la definizione del demanio fluviale deve essere eseguita valutando una piena ordinaria con tempo di ritorno di 5 anni e la fascia di rispetto deve essere calcolata in 10 metri dagli argini così definiti.

L’Autorità di Bacino, avendo accertato la piena aderenza del progetto con quanto definito dalla normativa vigente, ha autorizzato la realizzazione dei tracker a 10 metri di distanza dagli argini.

Come riportato dall’Autorità di Bacino, nel proprio parere favorevole, la linea d’acqua citata dal MiC non è iscritta ad alcun elenco di acque pubbliche, né tantomeno può essere identificato con il Torrente Lettiga (che prende tale denominazione in **un torrente più a valle a centinaia di metri di distanza: 253 per esattezza**).

Si evidenzia, pertanto, che il vincolo ambientale cui fa riferimento la Soprintendenza non è stato ancora apposto. Infatti, è stato riportato esclusivamente all’interno di un portale (paesaggisticasicilia.it) che allo stato attuale non ha alcun valore normativo in quanto riporta la **previsione del futuro scenario** vincolistico della provincia di Palermo.

Infine, si segnala che il geoportale della Regione Siciliana, che riporta l’architettura vincolistica vigente in Sicilia, non evidenzia alcun vincolo paesaggistico o interferenza con l’area “E”. Infatti, il vincolo dei 150 m dal fiume è riportato solo in relazione ad un torrente situato 253 metri più a valle (Torrente Lettiga).

Pertanto, rispettando la fascia di rispetto dei 10 metri, la società proponente ha adempiuto a tutte le disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e naturalistica dei corsi d'acqua.

D'altronde - diversamente - l'Autorità di Bacino non avrebbe rilasciato l'autorizzazione di competenza!

7. Ed ancora: ciò che sfugge al Ministero della Cultura, non trovandosene traccia alcuna nel parere istruttorio datato 18.12.2023, sono le peculiarità premianti per gli impianti agri-fotovoltaici, che ormai costituiscono un vero e proprio *tertium genus*, che si colloca a fianco degli impianti eolici e degli impianti tout court fotovoltaici, ma da essi ben distinto.

Invero, come recentemente rilevato da **Cons. Stato, Sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8258** (si vedano, inoltre, *in terminis*, sulla distinzione tra impianti agrivoltaici e impianti fotovoltaici e sulla compatibilità dei primi con l'attività agricola: **Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, nn. 8263, 8262 e 8261**; inoltre, tra le tante, **T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 15 novembre 2022, n. 1799**; **T.A.R. Puglia, sez. II, 26 aprile 2022, n. 568**), le innovative caratteristiche tecnologiche degli impianti agrivoltaici (o agri-fotovoltaici) impongono agli organi competenti di operare una attenta verifica circa la compatibilità di tali impianti, attraverso un'interpretazione evolutiva e finalistica idonea a verificare se le nuove tecnologie possano ritenersi idonee a tutelare le finalità di salvaguardia insite nelle previsioni del piano stesso. Più nello specifico, l'Amministrazione competente deve dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell'impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare, con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell'attività di coltivazione agricola e gli elementi di "naturalità" del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare), garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, dunque, assicurando, attraverso l'integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi.

Il Consiglio di Stato coglie l'occasione per evidenziare che sia il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) contemplano (nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 2.1 - Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile) anche l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di impianti agrivoltaici, quali tecnologie in grado di affrontare in maniera coordinata le tematiche della produzione agricola sostenibile e quella della produzione energetica da fonti rinnovabili, *"al fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati pari a oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori) e migliorando al contempo le prestazioni climatiche-ambientali..."*.

Viene così ribadito, nella prospettiva delineata dal PNRR, il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, per favorire ulteriormente tale tipologia di impianti, tant'è che, con il Decreto Semplificazioni (d.l. n. 77 del 2021, art. 31) il Governo ha poi tracciato un percorso privilegiato per il rilascio delle autorizzazioni in favore degli impianti agri-fotovoltaici.

Ebbene, nel citato documento (“*SINTESI NON TECNICA*”), allegato all’istanza di V.I.A., si fa presente al punto *sub 3*, che la soluzione adottata consentirà un notevole risparmio della risorsa suolo, per sostenere e promuovere iniziative contro la desertificazione attraverso un progetto virtuoso che proponga una perfetta **sinergia tra agricoltura e produzione di energia da fonti rinnovabili**. La società proponente ha, infatti, firmato un accordo con le imprese agricole proprietarie dei terreni su cui sorgerà il campo agro-fotovoltaico, che prevede: - lavorazioni tradizionali (graminacee e leguminose) [... ..], effettuate tra i filari di tracker (sistemati a notevole distanza l’uno dall’altro – 6,5 m – proprio per consentire la lavorazione dei terreni con le macchine agricole), che garantiranno l’assenza di consumo di suolo agricolo,, inteso come sottrazione di produzione alimentare.

Da sottolineare, altresì, che le aree sotto i pannelli saranno dedicate al pascolo degli ovini e alle nicchie ecologiche.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto, l’odierna esponente, come sopra rappresentata ed assistita, invita Codeste Amministrazioni a prendere atto delle suestese osservazioni e

chiede

- che si voglia tener conto di quanto sopra evidenziato, non ponendo prescrizioni e/o restrizioni relative alle zone “D”, “E” ed “F” del progetto in oggetto. Infine,

chiede altresì

che le competenti Autorità Ministeriali tengano conto di quanto significato con la presente nota, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza in ordine al procedimento emarginato in oggetto.

Con osservanza

- Avv. Massimo Ragazzo -

